COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE- ERP

N 57 **Data** 13-10-2020 **N. Registro Generale** 860	**OGGETTO:** Affidamento servizio di rappresentanza legale per la costituzione nel Giudizio per ottemperanza al Giudicato ex art. 112 C.P.A. alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6777 del 29.11.2018 promosso dal Sig. R.G. più altri contro Comune di Urbino più altri, innanzi al Consiglio di Stato, all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona CIG: Z882EBC319

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Sentenza n. 800 del 6.11.2015 il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha respinto il ricorso n. 955/13, presentato al medesimo Tribunale dai residenti delle unità abitative poste nell'area contermine alla discarica, all'interno di una fascia di estensione pari a 2.5 km dall'impianto e finalizzato ad impugnare la sopra citata autorizzazione provinciale e tutti gli atti ad essa presupposti.

Considerato che con sentenza del Consiglio di Stato n. 6777 depositata il 29.11.2018, in riforma della sentenza Tar Marche n. 800 del 6.11.2015 e in accoglimento dell'appello dei ricorrenti, è stata annullata la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 182 del 1 agosto 2013 avente ad oggetto "*Procedimento coordinato di V.I.A. - A.I.A. ditta Marche Multiservizi S.p.A. – progetto: ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio per la ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito in località Cà Lucio, Comune di Urbino. Giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 152/06 e rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi degli artt. 29 nonies e 2013 del D.Lgs. n. 152/06*" nonché, in via di illegittimità derivata, il nulla osta del 20 febbraio 2014 rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino ed avente ad oggetto: "*Ditta Marche Multiservizi S.p.a.- Pesaro. Discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Lucio – Comune di Urbino (PU). NULLA OSTA ALLA REALIZZAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE relativa alla coltivazione di nuovo lotto funzionale per l'abbancamento dei rifiuti nella fase operativa dell'anno 2014. D.Lgs.152/06 – D.Lgs.36/03 - DGRM 1547/09*";

Visto che in data 19 Giugno 2020, è stato notificato al Comune di Urbino ricorso al Consiglio di Stato per ottemperanza al giudicato ex artt. 112 ss del CPA, presentato dai Sig.ri Rossi Giorgio più altri contro Comune di Urbino più altri, tramite lo Studio Legale Brusciotti, acquisito al Protocollo con Prot. n. 13547, con il quale si chiede l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6777 del 29.11.2018 con cui è stata annullata la deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 182 del 01.08.2013 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilascio AIA sul progetto di ampliamento della discarica di Ca Lucio di Urbino (PU),

nonché per la declaratoria di nullità degli atti adottati in elusione del giudicato di cui alla summenzionata sentenza;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 13.10.2020 si è stabilito di procedere alla costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio in oggetto congiuntamente all'Unione Montana Alta Valle del Metauro ed al Comune di Urbania, demandando ai Responsabili dei Settori Contenzioso - Contratti - Società Partecipate - ERP; Settore Edilizia e Urbanistica e Settore Ufficio UNESCO – Decoro Urbano - Igiene Urbana – Politiche Comunitarie la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, necessarie per la formalizzazione dell'incarico al legale individuato, per la predisposizione della documentazione necessaria alla costituzione in giudizio e attività ad connesse;

Considerato, pertanto, necessario procedere alla costituzione in giudizio in tempo utile al fine di difendere la posizione del Comune di Urbino;

Vista la nota ID. n. 592024 del 13.10.2020 con la quale la Responsabile del Settore UNESCO – Decoro Urbano – Igiene Urbana – Politiche Comunitarie, vista la deliberazione di Giunta comunale n. 149/2020 sopra citata, manifesta la volontà di costituirsi in appello nel Giudizio come sopra instaurato e si chiede al Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate - ERP di predisporre tutti gli atti di Sua competenza per procedere al conferimento dell'incarico al legale al fine suddetto;

Considerato che il Comune di Urbino non è dotato di personale abilitato al patrocinio legale per conto dell'Ente e che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico comunale figure in grado di svolgere tale incarico;

Ritenuto opportuno conferire l'incarico di rappresentare il Comune di Urbino nel suddetto Giudizio all'Avv. Andrea Galvani che curerà la difesa del Comune di Urbino unitamente a quella del Comune di Urbania e della Unione Montana Alta Valle del Metauro Enti questi ultimi convenuti, unitamente al Comune di Urbino, nello stesso Giudizio;

Rilevato che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), numero 1);

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di*

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

c) nel caso dei contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 è da ritenere che la disciplina degli articoli 37 e 38 del medesimo D.Lgs 50/2016 non sia applicabile, anche basandosi su quanto stabilito dall'Anac con determinazione 25 febbraio 2015, n. 3;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato comunque che oggi l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visti i principi espressi dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di servizi supplementari;

Ritenuto che, nel caso di specie, il fatto che l'Avv. Andrea Galvani curerà la difesa del Comune di Urbino unitamente a quella del Comune di Urbania e della Unione Montana Alta Valle del Metauro costituisca motivazione sufficiente per procedere al conferimento dell'incarico di patrocinio legale finalizzato a difendere anche l'operato del Comune di Urbino con suddivisione tra i tre Enti del relativo compenso;

Visto il preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall'espletamento dell'incarico, per la parte di competenza del Comune di Urbino, pari ad Euro 7.137,42 (importo comprensivo di IVA, accessori e spese tutte);

Valutato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come da dichiarazioni rese dal professionista e certificazione circa la regolarità contributiva presentata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione in giudizio nei termini previsti attraverso il conferimento di incarico all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona;

Visto il decreto del Sindaco n. 32 del 31.07.2019 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP fino al 31.12.2020;

Visto l'art. 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dei Responsabili di Settore;

Visto l'art. 39 del vigente statuto comunale rubricato "Compiti dei Responsabili di Settore";

Precisato che, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

Visti:

- il Bilancio 2020/2022 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019;
- il Peg 2020/2022 approvato con atto di Giunta Comunale n. 1 del 10.10.2020;

- gli articoli 107 e 183, comma 9; del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- le azioni del PEG 2020 n. 3089, n. 1064 e n. 1048;
- il CIG: Z882EBC319;
- l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Contenzioso e Contratti;

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona in Piazza della Repubblica n. 1/A, C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale del Comune di Urbino, nel Giudizio di cui al ricorso al Consiglio di Stato per ottemperanza al giudicato ex artt. 112 ss del CPA, presentato dai Sig.ri Rossi Giorgio più altri contro Comune di Urbino più altri, acquisito al Protocollo con Prot. n. 13547, con il quale si chiede l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6777 del 29.11.2018 con cui è stata annullata la deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 182 del 01.08.2013 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilascio AIA sul progetto di ampliamento della discarica di Ca Lucio di Urbino (PU), nonché per la declaratoria di nullità degli atti adottati in elusione del giudicato di cui alla summenzionata sentenza, per le motivazioni di cui in premessa, per un compenso onnicomprensivo di Euro 7.137,42 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 5.850,35 (oltre IVA su imponibile);
2. di conferire all' Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona le più ampie facoltà di legge in ordine all'affidamento del servizio di cui al punto precedente;
3. di imputare la spesa di € 7.137,42 nel seguente modo:
   € 3.000,00 al Cap. 115/330, Bilancio 2020/2022, Azione 3089; giusto imp.n.1205
   € 4.000,00 al Cap. 570/330, Bilancio 2020/2022, Azione 1064; giusto imp.n.1206
   € 137,42 al Cap. 30/330, Bilancio 2020/2022, Azione 1048; giusto imp.n.1207
4. di demandare la sottoscrizione del lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, la bozza della quale è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale al Responsabile del Settore UNESCO – Decoro Urbano – Igiene Urbana – Politiche Comunitarie;
5. di precisare che responsabile del procedimento è la sottoscritta Avv. Federica Paleani Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP;
6. di dare atto che,in relazione al presente atto, per la sottoscritta, non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 4 del Codice di comportamento del Comune di Urbino e non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Urbino;
7. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

9. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Il Responsabile del Settore
Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP
Avv. Federica Paleani

Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i come indicato al p.3.

Urbino, 14.10.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINI ORNELLA

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 14.10.2020 al 28.10.2020

NR 1567

Il/La responsabile per la pubblicazione

Comune di Urbino
SETTORE CONTENZIOSO-CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE – ERP

Urbino, lì … ottobre 2020
Prot. n.

Chiar.mo Avv.
ANDREA GALVANI
Piazza della Repubblica n. 1/A
60121 ANCONA (AN)

Oggetto: Lettera commerciale per la disciplina contrattuale dell'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la costituzione nel Giudizio per ottemperanza al Giudicato ex art. 112 C.P.A. alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6777 del 29.11.2018 promosso dal Sig. R.G. più altri contro Comune di Urbino più altri, innanzi al Consiglio di Stato, all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona – CIG Z882EBC319

Con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP n. … del ...10.2020 esecutiva, è stato a Lei affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 7.137,42 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 5.850,35 (oltre IVA su imponibile) ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP n. … del ...10.2020.
La spesa complessiva di Euro 7.137,42 (IVA, accessori e spese tutte compresi) trova copertura finanziaria al Cap. 115/330, Bilancio 2020/2022, Azione 3089, al Cap. 570/330, Bilancio 2020/2022, Azione 1064 ed al Cap. 30/330, Bilancio 2020/2022, Azione 1048, imp.. n. … . Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero dell'impegno di spesa sopra citato nonché il CIG.
Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

1 – OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce dall'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona (AN) in Piazza della Repubblica n. 1/A C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale del Comune di Urbino finalizzato alla costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio di cui al ricorso al Consiglio di Stato per ottemperanza al giudicato ex artt. 112 ss del CPA, presentato dai Sig.ri Rossi Giorgio più altri contro Comune di Urbino più altri, acquisito al Protocollo con Prot. n. 13547, con il quale si chiede l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6777 del 29.11.2018 con cui è stata annullata la deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 182 del 01.08.2013 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilascio AIA sul progetto di ampliamento della discarica di Ca Lucio di Urbino (PU), nonché per la declaratoria di nullità degli atti adottati in elusione del giudicato di cui alla summenzionata sentenza, per le motivazioni espresse in premessa della Determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP n. …. del ...10.2020, sopra citata.
All'Avv. Andrea Galvani è conferita ogni più ampia facoltà di legge e tutto quanto possa occorrere per la migliore tutela degli interessi dell'Ente.

2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di patrocinio verrà svolto dal professionista presso il suo domicilio o al domicilio eletto, con il mantenimento di rapporti di collaborazione con il Comune e i suoi incaricati e, quando ne venga ravvisata la necessità, mediante la partecipazione ad incontri e riunioni

presso la sede del Comune di altri Enti o altrove.
Il Comune si impegna a porre a disposizione dell'Avv. Andrea Galvani tutto il materiale ed i dati necessari per l'espletamento dell'incarico. L'incaricato del servizio si impegna a sviluppare la propria attività, relativa all'incarico medesimo, con diligenza e professionalità.
3 - IMPORTO
L'importo del corrispettivo ammonta a complessivi di Euro 7.137,42 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 5.850,35 (oltre IVA su imponibile) oltre a tale somma non verrà riconosciuto al professionista altro importo e/o emolumento a qualsiasi titolo o ragione.
4 – PAGAMENTI
Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura e previa verifica dell'attività espletata.
5- TRACCIABILITA'
L'Avv. Andrea Galvani con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.
Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.
Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Andrea Galvani si impegna affinchè ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. L'Avv. Andrea Galvani si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6- CODICE DI COMPORTAMENTO
Si informa l'Avv. Andrea Galvani che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/.
Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.
L'Avv Andrea Galvani non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
7- SICUREZZA
Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.
5 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

La Responsabile del Settore
UNESCO – Decoro Urbano – Igiene Urbana – Politiche Comunitarie
Arch. Luana Alessandrini

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.